



CONVENZIONE

TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI STUDI
UMANISTICI, LETTERE, BENI CULTURALI E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

E

SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

PER L'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA NEI CANTIERI DI DIGITALIZZAZIONE
DELL'INVESTIMENTO PNRR "STRATEGIE E PIATTAFORME E DIGITALI PER IL PATRIMONIO
CULTURALE" MISSIONE 1 – COMPONENTE 3 – MISURA 1 – INVESTIMENTO 1.1.

CUP F84D21000010006

Tra

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali e Scienze Della Formazione, con sede legale in Foggia, Via Gramsci n. 89/91 (FG), codice fiscale 94045260711, in persona del Magnifico Rettore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito per brevità "UNIVERSITÀ").

e

Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, Fondazione con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97900380581, in persona del Commissario straordinario e legale rappresentante, Dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia (di seguito per brevità "SCUOLA").

(Congiuntamente definite le "Parti" o, disgiuntamente, la "Parte").



PREMESSO CHE

- la SCUOLA è una Fondazione di partecipazione per la formazione, la ricerca e gli studi avanzati nell'ambito delle competenze del Ministero della cultura, socio fondatore, e ai sensi dell'art. 1, co. 2. dello Statuto ha personalità giuridica di diritto privato secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- la SCUOLA adotta un modello formativo multidisciplinare, realizzando la piena integrazione fra ricerca, didattica ed esperienza concreta nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- la SCUOLA può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali, nonché con gli istituti del Ministero e/o dallo stesso vigilati, attivi nell'ambito della formazione di livello universitario e post-universitario;
- la SCUOLA riveste il ruolo di soggetto attuatore del sub investimento 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” - nella comunicazione pubblica “Dicolab. Cultura al digitale” - del PNRR Cultura 4.0 (PNRR - M1C3 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale) e, in quanto tale, cura la programmazione, lo sviluppo e l'erogazione di iniziative formative, divulgative, informative e di ricerca, in modalità online e in presenza, volte a sostenere la transizione digitale nel settore culturale;
- nell'ambito del citato progetto sono previste iniziative finalizzate al sostegno del potenziamento delle competenze dei destinatari in target negli ambiti interessati dalla trasformazione digitale del patrimonio culturale, tra cui le iniziative da realizzare mediante l'erogazione di voucher, ovvero di contributi finalizzati a sostenere percorsi di formazione e ricerca applicata;
- la SCUOLA ha pubblicato, con Determina rep. 99 del 04/04/2025, un avviso rivolto agli Istituti e luoghi della cultura interessati dalle operazioni di digitalizzazione (cd. “Cantieri di digitalizzazione”) finanziate dal richiamato Investimento 1.1, al fine di formare una Long list di Istituti interessati ad ospitare la realizzazione di progetti di ricerca, a finalità formativa, afferenti al processo di trasformazione digitale in atto e condotti da strutture



accademiche che offrono corsi di laurea magistrale in materie coerenti con gli ambiti disciplinari di riferimento;

- a seguito della formazione della Long List degli Istituti e luoghi della cultura interessati, la SCUOLA ha pubblicato, con Determina rep. 144 del 15/05/2025, un avviso rivolto alle Università italiane finalizzato a raccogliere l'interesse e la disponibilità ad attivare progetti di ricerca, mediante l'attivazione di borse di studio post lauream per attività di ricerca, presso gli Istituti e Luoghi della Cultura della Long list, integrato con Determina rep. 157 del 23/05/2025
- la SCUOLA ha pubblicato, con Determina rep. 189 del 27/06/2025, l'elenco definitivo delle Università selezionate secondo i criteri previsti dal richiamato Avviso di cui alla Determina rep. 144 del 15/05/2025;
- ai sensi del richiamato Avviso, di cui alla Determina rep. 144 del 15/05/2025, è necessario procedere alla sottoscrizione di una Convenzione finalizzata a disciplinare la partecipazione attiva delle Parti per la realizzazione dell'iniziativa in ottica di collaborazione e cooperazione, con la primaria finalità di restituire un quadro sistematico di osservazione del processo di transizione digitale in atto e attivare occasioni di confronto e approfondimento, in sede operativa, delle competenze di tutti gli attori coinvolti nei domini interessati dalla trasformazione digitale del patrimonio culturale;

STANTE LA PREMESSA

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2 - Interesse pubblico comune alle Parti

La presente Convenzione disciplina gli impegni operativi di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo di progetti di ricerca applicata nei "Cantieri di digitalizzazione" dell'investimento PNRR "Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio



culturale”, nonché i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l’impiego delle reciproche risorse.

Attraverso tale iniziativa, le Parti sostengono la realizzazione di progetti di ricerca condotti da giovani borsisti, da svolgersi presso l’Istituto Culturale aderente (di seguito “ORGANIZZAZIONE OSPITANTE”), così come specificato nell’Allegato 1 “Scheda tecnica” alla presente Convenzione.

La SCUOLA ha lo specifico interesse, tramite la presente iniziativa, ad accompagnare i processi di digitalizzazione in corso con la realizzazione di progetti di ricerca applicata finalizzati all’osservazione, analisi e ottimizzazione dei processi produttivi di digitalizzazione nonché all’analisi, progettazione e disegno dei servizi di uso, riuso e valorizzazione del patrimonio culturale digitalizzato, in piena coerenza con le finalità del sub investimento 1.1.6 “Formazione e miglioramento delle competenze digitali” del PNRR Cultura 4.0.

L’UNIVERSITÀ svolge attività di ricerca coerente con le finalità dell’iniziativa e ha manifestato il proprio interesse a partecipare attivamente alla realizzazione di progetti di ricerca negli ambiti individuati dagli Istituti e Luoghi della cultura interessati dalle operazioni di digitalizzazione finanziate dal richiamato Investimento 1.1.

Articolo 3 - Oggetto

Oggetto della presente Convenzione è la definizione, in collaborazione tra le Parti, delle modalità di realizzazione dei progetti di ricerca analiticamente descritti nella Scheda Tecnica (Allegato 1).

Ogni progetto di ricerca richiederà, nel rispetto dei vincoli imposti dalla regolamentazione vigente, la partecipazione attiva sul campo del borsista dell’UNIVERSITÀ presso l’ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, secondo quanto illustrato nella Scheda Tecnica (Allegato 1).

La durata di ogni progetto di ricerca dovrà risultare coerente con quanto stimato dall’UNIVERSITÀ nella fase di manifestazione di interesse, e comunque attestarsi fra un minimo di 6 ed un massimo di 9 mesi.



Articolo 4 - Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Le Parti si impegnano a partecipare attivamente con proprie risorse tecniche e umane alle attività previste nell'ambito dell'iniziativa.

La SCUOLA:

- coordina, interagendo con l'UNIVERSITÀ e l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, le attività propedeutiche all'avvio dei progetti di ricerca, ivi inclusa la stipula della Convenzione con l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE;
- provvede a monitorare l'accoglienza dei borsisti e l'andamento in corso d'opera delle attività di ricerca presso l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE in relazione al piano delle attività condiviso in fase di avvio del progetto tra UNIVERSITÀ e ORGANIZZAZIONE OSPITANTE (mediante la definizione di un cronoprogramma), anche attraverso riunioni periodiche con i borsisti laureati ed i team di ricerca e/o visite in loco presso l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE;
- rende disponibili ai giovani borsisti, attraverso la propria piattaforma e-learning, i corsi di formazione a distanza del progetto "Dicolab. Cultura al digitale", inerenti alla trasformazione digitale del patrimonio culturale, al fine di sostenere il rafforzamento le competenze necessarie alla realizzazione dei progetti di ricerca;
- riconosce, in base all'avanzamento dei progetti di ricerca, i contributi rispettivamente destinati all'UNIVERSITÀ e all'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, a ristoro degli oneri connessi alla realizzazione dell'iniziativa;
- garantisce la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
- adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;



- garantisce l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- effettua i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- esegue le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo (SiGeCo) adottato dall'Amministrazione titolare degli interventi PNRR e dai relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti alla realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e delle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR;
- vigila sull'applicazione dei principi trasversali e in particolare sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali" di cui all'Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del tagging clima e digitale;
- vigila sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'Art. 34 del Regolamento (UE) 241/2021.

L'UNIVERSITÀ, al fine di assicurare l'attivazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca, si impegna a:

1. selezionare i giovani laureati e comunicarne i nominativi alla SCUOLA entro 45 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e comunque non oltre 3 mesi, assicurando il rispetto della durata dei progetti di ricerca indicata nella manifestazione di interesse;
2. attivare le borse di studio post lauream per attività di ricerca secondo il vigente ordinamento e preliminarmente all'avvio dei progetti di ricerca, in linea con le specifiche riportate nella Scheda Tecnica (Allegato 1);
3. definire in accordo con l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, entro al massimo il primo mese dalla data di avvio del progetto di ricerca, il perimetro attuativo del progetto di ricerca e il cronoprogramma delle attività di ricerca (ivi incluse le tempistiche di



monitoraggio e rendicontazione in itinere), oltre a provvedere alla definizione e sottoscrizione del Disciplinare in materia di proprietà intellettuale e riservatezza, di cui al successivo Articolo 11;

4. presidiare, accompagnare e monitorare la definizione, la progettazione e lo svolgimento dei progetti di ricerca con risorse professionali qualificate, quali docenti, dottorandi e/o specializzandi che compongono il team di ricerca dedicato. Il team di ricerca dell'UNIVERSITÀ dovrà periodicamente interagire con i tutor attivati dall'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, per verificare il corretto avanzamento dei progetti di ricerca e poter fornire alla SCUOLA ogni aggiornamento utile in linea con quanto previsto all'Articolo 9;
5. provvedere all'erogazione, con cadenza mensile, delle borse di studio post lauream;
6. provvedere alle attività tecnico-organizzative e ai periodici flussi informativi successivi all'erogazione delle borse di studio post lauream, secondo le tempistiche indicate dalla SCUOLA, affinché quest'ultima possa assicurare la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo del sistema ReGiS;
7. assolvere tempestivamente agli obblighi specificati nella nota di accettazione del finanziamento di cui all'Allegato 2 "Atto d'Obbligo" alla presente Convenzione;
8. rilevare periodicamente, analizzare e sistematizzare i feedback in merito al rafforzamento delle competenze di ogni giovane laureato, in ottica di successivo inserimento professionale nel settore del patrimonio culturale;
9. incentivare la fruizione, da parte dei giovani laureati selezionati, dei corsi di formazione a distanza proposti dalla SCUOLA nella cornice di "Dicolab. Cultura al digitale", nell'ottica di sostenere il rafforzamento delle competenze necessarie alla realizzazione del progetto di ricerca.

Articolo 5 - Selezione dei borsisti

L'UNIVERSITÀ si impegna a selezionare i borsisti secondo il proprio ordinamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di borse di studio post lauream, dando comunicazione alla SCUOLA dei relativi esiti entro 45 giorni dalla stipula della presente



Convenzione, e comunque non oltre 3 mesi, assicurando il rispetto della durata dei progetti di ricerca indicata nella manifestazione di interesse. In caso di superamento del termine di 45 giorni l'UNIVERSITÀ dovrà comunicare alla SCUOLA le motivazioni di tale ritardo.

Ai sensi del richiamato Avviso, di cui alla Determina rep. 144 del 15/05/2025, i borsisti dovranno avere età pari al massimo a 36 anni non ancora compiuti alla data di scadenza della selezione e dovranno aver necessariamente conseguito – anche presso altro Ateneo - una laurea magistrale e/o a ciclo unico (EQF 7) in una delle seguenti classi di laurea:

- LM 1 – Antropologia culturale ed etnologia,
- LM 2 – Archeologia,
- LM 3 – Architettura del paesaggio,
- LM 4 – Architettura e Ingegneria edile-Architettura,
- LM 5 – Archivistica e biblioteconomia,
- LM 10 – Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali,
- LM 11 – Conservazione e Restauro dei Beni Culturali,
- LM 14 – Filologia moderna,
- LM 15 – Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità,
- LM 18 – Informatica,
- LM 32 – Ingegneria informatica;
- LM 43 – Metodologie informatiche per le discipline umanistiche,
- LM 45 – Musicologia e Beni Culturali,
- LM 48 – Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale,
- LM 56 – Scienze dell'Economia,
- LM 76 – Scienze economiche per l'ambiente e la cultura,
- LM 78 – Scienze filosofiche,
- LM 89 – Storia dell'Arte,
- LM 91 – Tecniche e metodi per la società digitale,
- LM 92 – Teorie della comunicazione,
- LM Data – Data Science.



In caso di interruzione anticipata del rapporto tra il borsista e l'UNIVERSITÀ (per es. a causa di rinuncia da parte del borsista) intervenuta in data antecedente all'inizio del progetto di ricerca, l'UNIVERSITÀ potrà comunicare il nominativo di un nuovo borsista entro i 30 giorni successivi alla data di interruzione. Nel caso in cui tale interruzione intervenga nel corso del progetto di ricerca, lo stesso dovrà ritenersi concluso, con conseguente applicazione delle clausole previste al successivo Articolo 10.

Articolo 6 - Accesso alle strutture e utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavorativa, derivante dai rapporti con il proprio personale coinvolto nella realizzazione delle singole attività avviate in attuazione della presente Convenzione, ivi incluse le borse di studio.

Le Parti consentono al personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, inclusi i borsisti, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate e presso la sede concordata dalla SCUOLA con l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, nonché l'utilizzo eventuale delle proprie attrezzature e di quelle eventualmente rese disponibili dall'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie applicabili. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente Convenzione, ha diritto di accesso alle strutture e alle apparecchiature che si trovano nella disponibilità dell'altra Parte è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 7 - Contributo alle spese

A ristoro degli oneri in capo all'UNIVERSITÀ, la SCUOLA riconosce un contributo articolato come segue:



- a. 1.750,00 €, quale quota mensile della borsa di studio post lauream da erogare al borsista;
- b. 768,00 €, quale quota mensile di ristoro degli oneri in capo all'UNIVERSITÀ da calcolarsi sulla base dei mesi effettivi di durata del progetto di ricerca e della borsa di studio post lauream.

L'importo di cui sopra è riconosciuto come contributo alle spese sostenute dall'UNIVERSITÀ, con valore di partecipazione alle spese di realizzazione del progetto di ricerca di interesse comune nell'attuazione delle finalità istituzionali delle Parti, e senza che lo stesso costituisca alcuna forma di corrispettivo o remunerazione.

Articolo 8 - Erogazione del contributo

Il contributo, ragguagliato al numero dei borsisti e alla durata dei progetti riportati nella Scheda Tecnica (Allegato 1), sarà erogato in due tranches come segue:

1. alla stipula della presente Convenzione: importo pari al valore complessivo della/delle borsa/borse di studio;
2. al termine del progetto di ricerca – o di ciascun progetto di ricerca - e subordinatamente alla trasmissione alla SCUOLA dei documenti di rendicontazione di cui al successivo Articolo 10): importo pari al valore da ristorare all'UNIVERSITÀ, ragguagliato alla durata effettiva del progetto di ricerca e della borsa di studio post lauream per attività di ricerca.

Nel caso in cui un progetto di ricerca si interrompa anticipatamente rispetto alla scadenza convenuta, l'UNIVERSITÀ dovrà procedere al rimborso delle quote della borsa di studio non erogate e la SCUOLA procederà a riconoscere in "pro-quota" il contributo per il ristoro degli oneri in capo all'UNIVERSITÀ.

L'erogazione delle risorse è subordinata alla sottoscrizione dell'Atto d'Obbligo (Allegato 2), con cui l'Università dichiara di accettare espressamente e integralmente tutti i termini, gli obblighi, le condizioni connesse alla realizzazione del progetto a valere sulle risorse del sub-Investimento 1.1.6, M1C3, finanziato dall'Unione europea –Next Generation EU.



La SCUOLA effettuerà i versamenti dietro richiesta di erogazione da parte dell'UNIVERSITÀ.

Articolo 9 - Monitoraggio e valutazione

L'UNIVERSITÀ, in accordo con l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, deve fornire periodicamente, secondo le tempistiche definite nel cronoprogramma in base alla durata effettiva del progetto, un sintetico report di avanzamento delle attività di ricerca, affinché la SCUOLA possa monitorare l'andamento del progetto, il rispetto dei tempi e il raggiungimento degli obiettivi.

Le variazioni intermedie rispetto al Cronoprogramma dovranno essere concordate tra l'UNIVERSITÀ e l'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE e comunicate alla SCUOLA, fermo restando il termine finale del progetto di ricerca, di cui al successivo Articolo 18. Eventuali variazioni di tale termine devono essere necessariamente richieste, corredate delle opportune motivazioni, alla SCUOLA e approvate da quest'ultima, tenuto conto delle tempistiche complessive del progetto "Dicolab. Cultura al digitale".

La SCUOLA, in caso di ritardi e/o di richieste di variazioni si riserva, in ogni caso, la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti e di indicare le modifiche da apportare al fine del raggiungimento delle finalità del progetto di ricerca.

Articolo 10 - Rendicontazione

L'UNIVERSITÀ si impegna a documentare l'erogazione effettiva delle borse di studio, nonché, con appositi time sheet elaborati secondo il format fornito dalla SCUOLA, l'impegno delle risorse umane direttamente impegnate nel progetto e nel conseguimento dei suoi risultati, per almeno 24 ore al mese.

In particolare, l'UNIVERSITÀ dovrà essere in grado di giustificare / dimostrare quanto segue:

- avvenuta erogazione, su base mensile, della borsa di studio;
- l'esistenza di un rapporto contrattuale di lavoro formale tra il/i dipendente/i, o il/i collaboratore/i che assolvono alle attività in capo all'UNIVERSITÀ;
- carichi di lavoro individuabili e verificabili che saranno rendicontati tramite la compilazione di Time Sheet orari sulla base dei format trasmessi dalla SCUOLA.



Rimane fermo che la SCUOLA avrà il diritto di richiedere documentazione giustificativa a comprova delle attività svolte e del tempo dedicato al progetto come, ad esempio:

- registri di presenza, risultati/prodotti tangibili, schede di attività;
- copia dei contratti di lavoro;
- cedolino paga per i lavoratori dipendenti;
- fatture o notule per i lavoratori autonomi.

Articolo 11 - Disciplinare in materia di proprietà intellettuale e riservatezza

Le Parti riconoscono fin da ora che, per la natura dell’iniziativa, l’attività di ricerca non può comportare invenzioni che possano costituire titolo per l’acquisizione di diritti brevettuali.

I risultati dei progetti di ricerca potranno essere liberamente diffusi, comunicati e valorizzati dal Ministero della Cultura – Amministrazione titolare dell’investimento PNRR M1C3 1.1. “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale” e dalla SCUOLA, nel rispetto del quadro normativo vigente in materia di proprietà intellettuale e di ricerca scientifica. A tale scopo l’ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, l’UNIVERSITÀ, la SCUOLA e il borsista provvederanno, in sede di avvio del progetto di ricerca (entro al massimo il primo mese dalla data di avvio dello stesso), a sottoscrivere apposito Disciplinare finalizzato alla individuazione dei soggetti titolari dei diritti morali, alla regolamentazione dei diritti di natura patrimoniale dei risultati di ricerca, nonché alla regolamentazione della pubblicazione e della disseminazione degli esiti dei progetti. Il Disciplinare inoltre evidenzierà eventuali dati o informazioni confidenziali o riservati segnalati dall’ORGANIZZAZIONE OSPITANTE.

Rimane fermo l’obbligo delle Parti di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione, per l’intera durata della stessa.



Articolo 12 - Promozione e comunicazione dell'iniziativa

Le Parti si impegnano a dare la massima diffusione alle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione, in modo ampio e continuativo utilizzando a tal fine i canali di comunicazione e le forme ritenute più idonee; a titolo esemplificativo e non esaustivo: website, profili social, newsletter, pubblicazioni.

I loghi di ciascuna delle Parti possono essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione secondo le "Brand guidelines", che regolano l'uso del marchio "Dicolab. Cultura al digitale", previa approvazione della SCUOLA. Tutti i materiali di comunicazione dovranno rispettare il layout, illustrato nelle Brand Guidelines nella disposizione, proporzione, colore e altri aspetti dei loghi, oltre alle diciture concordate, ed utilizzare i formati messi a disposizione dal media kit di progetto. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle specifiche in materia di comunicazione previste nel progetto ogni azione di comunicazione promossa dalla UNIVERSITÀ, ad eccezione delle comunicazioni interne rivolte al proprio personale, dovrà essere preliminarmente condivisa con la SCUOLA. L'utilizzazione di loghi estranei all'oggetto della presente Convenzione richiede il consenso in forma scritta della Parte interessata. Le Brand Guidelines saranno trasmesse a seguito della stipula della presente Convenzione.

Articolo 13 - Referenti

I Referenti individuati da ciascuna Parte per la presente iniziativa sono indicati nella Scheda Tecnica (Allegato 1) con relativi contatti.

I Referenti delle Parti stabiliranno concordemente contenuti, modi e tempi della collaborazione tra i due Enti, favorendo il pieno espletamento delle attività che saranno assunte in comune.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali conferiti dalle stesse per la stipula della presente Convenzione, nonché dei dati personali di cui entreranno eventualmente in possesso nell'esecuzione della presente Convenzione soltanto per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività ivi previste, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal



Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003, s.m.i.

Articolo 15 - Principi trasversali

L'intera iniziativa sarà gestita nel rispetto della normativa applicabile e, in particolare, del Regolamento (UE) 2021/241, in relazione ai principi di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interesse e rispetto del principio DNSH.

Con riferimento alle condizionalità PNRR si segnala che nella presente Convenzione trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH"), ai sensi dell'Art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra gli altri, ai principi del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti all'implementazione dei progetti di ricerca, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH. In particolare, per l'Investimento M1C3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2.

Articolo 16 - Codice etico, Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e Piano delle misure di prevenzione della corruzione

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché quanto previsto dai rispettivi Codici Etici e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) ai sensi del decreto legislativo 231/2001 adottato dalla SCUOLA.

Articolo 17 - Revoca del contributo

In caso di gravi violazioni o inadempienze degli obblighi previsti dall'Avviso e dalla presente Convenzione, la SCUOLA può disporre la revoca del contributo, in misura parziale o integrale.



Si procederà alla revoca del contributo anche nei seguenti casi:

- mancata selezione del borsista di ricerca da parte dell'UNIVERSITÀ entro il termine di 3 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione;
- accertate irregolarità, indebiti utilizzi delle risorse, conflitti di interesse o doppio finanziamento pubblico;
- gravi scostamenti rispetto al cronoprogramma di realizzazione del progetto di ricerca;
- mancata o incompleta realizzazione degli output;
- accertate variazioni non autorizzate al progetto;
- mancato rispetto dei principi generali DNSH e altre condizionalità PNRR.

La SCUOLA potrà altresì revocare il contributo qualora emergano circostanze sopravvenute che rendano non praticabile l'avvio o la prosecuzione di uno o più progetti di ricerca e/o della collaborazione con le organizzazioni ospitanti. Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- cambiamenti significativi nelle esigenze di programmazione della SCUOLA con riferimento al sub-investimento 1.1.6 del PNRR;
- insufficiente disponibilità di risorse finanziarie o mutate condizioni normative e amministrative;
- sospensione / chiusura delle operazioni di digitalizzazione presso l'Organizzazione ospitante;
- sopravvenuta indisponibilità dell'Organizzazione ospitante;
- qualsiasi altra motivazione legata al rispetto dei principi di trasparenza, sana gestione finanziaria o coerenza con il Regolamento (UE) 2021/241.

In caso di revoca, l'UNIVERSITÀ è tenuta alla restituzione, integrale o parziale, delle somme già erogate, secondo quanto previsto al precedente Articolo 10, in proporzione all'importo del contributo revocato.



Articolo 18 - Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine del progetto “Dicolab. Cultura al digitale”, attualmente previsto per il 30 giugno 2026. Proposte di modifica possono essere avanzate da ciascuna delle Parti, anche prima della scadenza indicata.

Articolo 19 – Imposta di bollo e registrazione

L’imposta di bollo relativa alla presente Convenzione è a carico di entrambe le Parti e viene assolta dalla SCUOLA che provvederà a emettere apposita nota di debito per il 50% al SOGGETTO REALIZZATORE.

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d’uso.

Articolo 20 - Legge, Comunicazioni e Foro competente

La presente Convenzione è disciplinata e regolata dalle Leggi dello Stato italiano.

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

IL PRESENTE ATTO, COMPOSTO DI 16 PAGINE E 2 ALLEGATI, VIENE LETTO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE A MEZZO DI FIRMA DIGITALE AI SENSI DEL D.LGS. 7 marzo 2005, n. 82 E S.M.I. E DELLE RELATIVE REGOLE TECNICHE

Per l’Università degli Studi di Foggia -
Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni
Culturali e Scienze Della Formazione

Il Magnifico Rettore

Prof. Lorenzo Lo Muzio

Per la Scuola nazionale del patrimonio e delle
attività culturali